



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

54/2012
LUGLIO/8/2012 (*)
18 Luglio 2012

**SCADE IL 31 LUGLIO 2012 IL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DEL
MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO.
SI RIEPILOGANO LE MODALITÀ ED I
TERMINI DI PRESENTAZIONE
NONCHÉ LE PRINCIPALI NOVITÀ
DEL MODELLO.**

Come noto, il mod. 770 **SEMPLIFICATO** va utilizzato da:

- **sostituti d'imposta** che, nel corso del 2011, hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, provvigioni e redditi diversi;

- **condomini** che, nel corso del 2011, hanno corrisposto compensi per servizi d'appalto/d'opera effettuati da imprese, per i quali è stata operata la ritenuta a titolo d'acconto del 4%.

In particolare nel **Modello 770 Semplificato** vanno indicati:

- i **dati** relativi alle **certificazioni** rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
 - **redditi di lavoro dipendente, equiparati** (per esempio, pensioni e crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e **assimilati** (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
 - **indennità di fine rapporto;**
 - **prestazioni in forma di capitale** erogate da fondi pensione;
 - **redditi di lavoro autonomo;**
 - **provvigioni e redditi diversi;**
- i **dati contributivi, previdenziali, assicurativi** e quelli relativi all'**assistenza fiscale** prestata per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- se il sostituto d'imposta **non** è obbligato a presentare anche il Modello 770 Ordinario, i **dati dei versamenti effettuati**, dei **crediti** e delle **compensazioni** operate;
- i **dati** relativi alle **somme liquidate** a seguito di procedure di **pignoramento presso terzi**, nonché le **ritenute** operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Ciò premesso si analizzano di seguito ***le modalità ed i termini di presentazione nonché le principali novità del modello, così come approvato con provvedimento del 16/01/2012 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.***

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MOD. 770

Come noto, il mod. 770 (sia semplificato che ordinario) va inviato **esclusivamente in forma autonoma ed in via telematica** (direttamente o tramite un intermediario abilitato) e il relativo termine di presentazione è fissato al 31.7 di ogni anno.

Il mod. 770/2012 deve quindi essere presentato entro il prossimo 31.7.2012.

Il **sostituto d'imposta** che **provvede direttamente all'invio telematico** deve utilizzare:

- il servizio **Internet** se la dichiarazione è relativa ad un **numero di soggetti non superiore a 20 e lo stesso non è ancora abilitato ad Entratel;**
- il servizio **Entratel** se la dichiarazione si riferisce ad un **numero di soggetti superiore a 20**, fermo restando che gli **intermediari abilitati ad Entratel** devono **sempre utilizzare tale canale**, indipendentemente dal numero di comunicazioni da inviare.

Nei casi di **invio telematico da parte di un intermediario abilitato** vige l'**obbligo di utilizzare Entratel a prescindere dal numero di comunicazioni da inviare**, sia con riferimento alle dichiarazioni predisposte dal sostituto (che l'intermediario si limita ad inviare) sia con riferimento alle dichiarazioni predisposte ed inviate dall'intermediario abilitato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. 770

Il mod. **770 SEMPLIFICATO** può essere:

- ❖ **inviato integralmente** (frontespizio, comunicazione dati lavoro dipendente ed assimilati e/o comunicazione dati lavoro autonomo,

provvigioni e redditi diversi nonché **prospetti SS, ST, SV, SX ed SY**).
Tale possibilità è consentita qualora debba essere presentato:

- ***il solo mod. 770 SEMPLIFICATO;***
- ***sia il mod. 770 SEMPLIFICATO che il mod. 770 ORDINARIO e non sono state effettuate compensazioni tra i versamenti derivanti dai due modelli.***

In tal caso, nel riquadro “*Redazione della dichiarazione*” presente nel frontespizio, va compilata la **Sezione I**, indicando il numero di comunicazioni inviate, la presenza dei prospetti SS, ST, SV, SX ed SY (se sono state operate ritenute o effettuate compensazioni) nonché la “*Presenza di modello 770 ordinario 2012*” (se il sostituto è tenuto alla presentazione anche di detto modello);

- ❖ **inviato senza i prospetti ST, SV ed SX che vengono **allegati al mod. 770 ORDINARIO.****

Tale modalità è **obbligatoria** nei casi in cui il sostituto d'imposta ha **effettuato compensazioni “interne”** tra versamenti relativi al mod. 770 SEMPLIFICATO e versamenti relativi al mod. 770 ORDINARIO.

In tal caso, nel riquadro “*Redazione della dichiarazione*” presente nel frontespizio, va compilata la **Sezione II**, indicando il numero di comunicazioni inviate e la presenza dei **prospetti SS e SY**. Detti prospetti, anche in tal caso, vanno **allegati al mod. 770 SEMPLIFICATO;**

- ❖ **inviato in due parti:**

- una contenente i **dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati** con i **relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY;**
- una contenente i **dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** con i **relativi prospetti SS, ST, SX ed SY.**

Tale modalità di presentazione è possibile soltanto se il sostituto d'imposta non ha effettuato compensazioni "interne":

- ✓ né tra i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i versamenti relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- ✓ né tra detti versamenti (del mod. 770 SEMPLIFICATO) ed i versamenti relativi ai redditi di capitale (del mod. 770 ORDINARIO).

In tal caso, **nel riquadro "Redazione della dichiarazione"** presente nel frontespizio, **va compilata:**

- la **Sezione III**, indicando le **sole comunicazioni relative alle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati**, con i relativi prospetti;
- la **Sezione IV**, indicando le **sole comunicazioni relative alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**, con i relativi prospetti;

In entrambi i casi, occorrerà evidenziare il numero delle comunicazioni trasmesse, la presenza dei prospetti e dell'eventuale mod. 770 ORDINARIO nonché il **codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte** del mod. 770 SEMPLIFICATO.

**ATTENZIONE
IMPORTANTE**

Sia nella Sezione III che nella Sezione IV ***il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione deve essere indicato anche quando l'invio dei due modelli riferiti al mod. 770 SEMPLIFICATO è effettuato dallo stesso soggetto.***

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MOD. 770/2012 SEMPLIFICATO

Il Modello 770 Semplificato relativo al periodo d'imposta 2011 presenta numerose **novità** rispetto al modello dell'esercizio precedente. In particolare, si segnalano le seguenti novità:

- ***detassazione;***
- ***lavoratori di prima occupazione;***
- ***abbattimento base imponibile lavoratori e lavoratrici che rientrano in Italia dopo un'esperienza lavorativa all'estero;***
- ***bonus e stock option;***
- ***trattamento di fine rapporto oltre il milione di euro;***
- ***detrazioni figli a carico in caso di affidamento;***
- ***assistenza fiscale;***
- ***dati riepilogativi SS;***
- ***dati riepilogativi versamento ST;***
- ***dati compensati SX;***

DETASSAZIONE - Parte B

Nella sezione "***somme erogate per l'incremento della produttività***", nell'ambito dei dati erogati da altri soggetti, è presente quest'anno anche il **campo 261** per indicare l'ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, c. 6 Tuir (50% dell'indennità di volo e delle indennità erogate ai trasfertisti).

LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE - Parte B

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012, relativamente ai lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il

diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di € 25.822,85 e quelli effettivamente dedotti nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche indicare **nel punto 124 l'ammontare di tali contributi** (annotazioni: codice CA).

RIENTRO CERVELLI IN ITALIA - Parte B

Nel campo 142 "redditi esenti" va indicato l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente 80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici e 70% per i lavoratori) per i lavoratori dipendenti aventi i requisiti di cui alla L. 238/2010 (annotazione BM del Cud).

BONUS E STOCK OPTION - Parte B

Nel punto 144 deve essere indicato l'ammontare del bonus e delle stock option erogato che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione (erogato prima dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011) unitamente a quello che eccede la parte fissa della retribuzione erogato dopo l'entrata in vigore del predetto (codice BL).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ECCEDENTE € 1 MILIONE - Parte B

Nei dati riepilogativi è presente un nuovo **campo 510** per indicare l'importo già compreso nel punto 1 (reddito imponibile a tassazione ordinaria), relativo alla quota delle indennità e dei compensi corrisposti alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di € 1.000.000,00.

Con riferimento a tale importo, infatti, l'art. 24, c. 31 D.L. 201/2011 (L. 214/2011) prevede l'applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata (annotazioni: codice BZ).

DETRAZIONI FIGLI A CARICO IN CASO DI AFFIDAMENTO - Parte B

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio per il genitore che fruisce delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% si dovranno barrare i nuovi **campi: 710 e 718**. Codice BO nelle annotazioni.

ASSISTENZA FISCALE - Parte D

Nella sezione "**assistenza 2011**" sono presenti due righe, uno per il dichiarante e uno per il coniuge del dichiarante, per riportare i dati relativi all'imposta sostitutiva dell'Irpef del 20%, derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila (**Campi da 71 a 79**); nuovi dati relativi alla predetta imposta sostitutiva sono presenti anche nelle sezioni "rettifiche" e "conguagli non effettuati" (**Campi 109, 110, 147, 148, 149, 150**).

Assistenza Fiscale per riduzione 2° acconto in Novembre

- I campi collegati alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2011 devono essere indicati al netto della riduzione del 17% ex DPCM 21.11.2011.
- Il sostituto deve compilare le annotazioni cod. BQ e cod. CB nel caso abbia provveduto alla riduzione dell'acconto.

DATI RIEPILOGATIVI SS

Nel presente prospetto, riservato all'indicazione dei dati riassuntivi relativi alle informazioni riportate nelle comunicazioni del modello di dichiarazione, sono presenti nuovi campi. In particolare:

- ✓ **comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente** dove occorre riepilogare anche il contributo di solidarietà (3% delle somme eccedenti € 300.000,00), versato e/o sospeso (**SS2 - Campi 13 e 14**);
- ✓ **assistenza 2011** dove occorre riepilogare l'imposta sostitutiva dell'Irpef derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia di L'Aquila (**SS2 -Campi 41 e 42**);
- ✓ **importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie** dove, con riferimento all'assistenza fiscale 2011, occorre riepilogare l'imposta sostitutiva dell'Irpef derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia di L'Aquila (**SS4 - campo 12**).

DATI RIEPILOGATIVI VERSAMENTO ST

Nel **Campo 10** sono inserite le seguenti due nuove note:

- ✓ **M** per differimento 17% acconto compensato;
- ✓ **U** per versamento differenza su detassazione che non doveva essere applicata in quanto mancanti accordi collettivi (Circ. Ag. Entrate 19/E/2011 e 36/E/2011).

DATI COMPENSATI SX

Il rigo SX1 ha acquisito una nuova colonna (la numero 6) **riservata** (come nella dichiarazione 2010, redditi 2009) ***all'indicazione dell'importo del credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011***, disposto dal Dpcm 21.11.2011.

Va altresì indicato, ***così come indicato dal comunicato stampa Ministero Economia e finanze del 23.11.2011***, il credito generatosi nell'ipotesi in cui il citato differimento di 17 punti percentuali sia stato restituito nella retribuzione erogata successivamente al mese di dicembre. In

tale ultimo caso il rimborso derivante dal differimento è stato effettuato utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi al mese di gennaio 2012.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC